NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE DI FIRME

Art. 19

Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1968, non più in vigore dal 7 marzo 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-documentazione-amministrativa-e-sulla-legalizzazione-e/art-19-trasmissione-dall-estero-di-atti-agli-uffici-di-stato-civile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it